Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1982, n. 165.

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie dei registri immobiliari sono determinate rispettivamente, in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore purché in possesso del diploma di laurea.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari, purché in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

Art. 2.

Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

E' abrogato l'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Art. 3.

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti del Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di L. 200.

E' fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

Art. 4.

Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale indicato nel presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro nel corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneità previsti dal successivo articolo 5.

Art. 5.

Nei bandi che indicono i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.

Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.

I concorsi speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'amministrazione.

L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali.

L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento.

Art. 6.

La tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	*Note*
1 — Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scritturazione del certificato stesso.
2 — Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio	2.500	Non è consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica né dello schedario.
3 — Ispezione delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati	500	
4 — Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
5 — Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6 — Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 7.
7 — Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Art. 7.

E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 45 miliardi a carico dei capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 3462 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

c) quanto a lire 25 miliardi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 6;

d) quanto a lire 41 miliardi a carico del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI SESTA E SETTIMA PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	Numero posti	Livello retributivo
VI	Segretario amministrativo	—	747	VI
VII	Vice conservatore	—	122	VII

Il Ministro delle finanze
FORMICA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 aprile 1982.

Autorizzazione al Banco di Sardegna ad effettuare operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Banco di Sardegna di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto Banco ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1995)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1981.

Autorizzazione all'emissione di una cartolina postale ordinaria per l'estero, dedicata all'80° anniversario del primo collegamento radio transoceanico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1981, una cartolina postale ordinaria, per l'estero, dedicata all'80° anniversario del primo collegamento radio transoceanico, effettuato da Guglielmo Marconi tra la Cornovaglia e Terranova;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1534 del 17 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1981, di una cartolina postale ordinaria, per l'estero, dedicata all'80° anniversario del primo collegamento radio transoceanico, effettuato da Guglielmo Marconi tra la Cornovaglia e Terranova.

Con successivo decreto verranno fissati il valore e le caratteristiche di tale cartolina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1982
Registro n. 9 Poste, foglio n. 159

(1943)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 febbraio 1982 della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, con sede legale in Torino:

tariffa 20 P, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7 per cento.

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1945)

DECRETO 23 marzo 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1982 della società per azioni « La Venezia assicurazioni », con sede

legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, con sede legale in Milano:

tariffa V/21-ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7 per cento.

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1944)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 30 marzo 1982.

Costituzione presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'ufficio addetto alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Vista la delibera CIPE del 24 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di determinare l'articolazione interna dell'Ufficio speciale previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto-legge n. 57/82;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per:

a) il conseguimento delle finalità di indirizzo e di coordinamento di tutti gli interventi dei soggetti pubblici nonché dei soggetti comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

b) il conseguimento delle finalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui all'art. 32 della legge 15 maggio 1981, n. 219.

L'ufficio è alle dirette dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è articolato in una sede centrale ed in quattro sedi periferiche, che operano in stretto raccordo con le regioni Basilicata, Campania e Puglia.

La struttura dell'ufficio è la seguente:

1) un comitato di coordinamento composto da sei membri nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei quali uno con funzioni di responsabile dell'ufficio;

2) il servizio opere sul territorio;

3) il servizio programmazione;

4) il servizio per la incentivazione industriale.

Art. 2.

Il comitato di coordinamento assicura la funzione di segreteria del gruppo di lavoro interministeriale di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57; cura gli affari generali e di alta amministrazione e gli altri compiti di supporto all'azione di coordinamento; raccorda l'attività dell'ufficio con le regioni interessate.

Il servizio opere sul territorio provvede alla raccolta periodica presso le regioni, le comunità montane, i comuni, le amministrazioni statali, gli altri soggetti pubblici interessati e i soggetti comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno, di tutte le informazioni relative alla redazione dei piani urbanistici, ai processi insediativi, residenziali e produttivi, alle opere pubbliche in termini di opere (cantieri), imprese, mano d'opera occupata, appalti. Codifica e trasferisce su nastro tali informazioni. Propone, progetta ed esegue eventuali interventi sostitutivi. A richiesta dei comuni e delle Comunità montane presta a questi assistenza tecnico-amministrativa, previa intesa con le regioni.

Il servizio programmazione segue e coordina la elaborazione dei piani annuali di ricostruzione e poliennali regionali di sviluppo, integrandoli con i programmi degli altri enti ed amministrazioni interessate al fine della loro presentazione al CIPE. Per tali funzioni si avvale dei risultati del sistema informativo del servizio opere sul territorio, mentre provvede direttamente alla raccolta delle informazioni, di cui al comma precedente, presso le amministrazioni centrali. Analizza la attuabilità amministrativa e tecnica dei piani e dei programmi.

Il servizio per l'incentivazione industriale organizza a mezzo di apposito nucleo di valutazione il processo di assegnazione dei fondi per l'attrezzatura di nuove aree industriali e per l'assegnazione delle incentivazioni. Verifica e controlla lo stato delle realizzazioni industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro: SIGNORILE

(1915)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 dicembre 1981, n. **1133.**

Approvazione dello statuto dell'Unione italiana di tiro a segno, in Roma.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato lo statuto dell'Unione italiana di tiro a segno, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 275

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **166.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso denominato « Ancelle francescane del Buon Pastore », in Roma.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto religioso denominato « Ancelle francescane del Buon Pastore », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1982
Registro n. 8 Interno, foglio n. 357

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 790/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che proroga la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 791/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che proroga la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 792/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che proroga per la seconda volta la campagna lattiera 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 793/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 25 aprile 1982.

Regolamento (CEE) n. 794/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, per quanto riguarda la corona danese.

Regolamento (CEE) n. 795/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 796/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 797/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 798/82 della commissione, del 2 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Pubblicati nel n. L 91 *del* 5 *aprile* 1982.

(87/C)

Regolamento (CEE) n. 799/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che aggiunge altri prodotti all'allegato del regolamento (CEE) n. 2532/78 relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 800/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 801/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 802/82 della commissione, del 5 aprile 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'isola Maurizio a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 803/82 della commissione, del 5 aprile 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 804/82 della commissione, del 5 aprile 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba dello Yemen a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 805/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 806/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 807/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 808/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 809/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 810/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 811/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 717/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale n. L 84 del 30 marzo 1982.

Pubblicati nel n. L 92 *del* 6 *aprile* 1982.

(88/C)

Regolamento (CEE) n. 812/82 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 813/83 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 814/82 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare all'India.

Pubblicati al n. L 96 *dell'8 aprile* 1982.

(89/C)

Regolamento (CEE) n. 815/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 816/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 817/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 818/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 819/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 820/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE)n. 821/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 822/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3800/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 381 del 31 dicembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 811/82 della commissione, del 5 aprile 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 92 del 6 aprile 1982.

Pubblicati nel n. L 93 *del* 7 *aprile* 1982.

(90/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 Muzj Vincenzo, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1996)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modificazione alla composizione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1982, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 290, il dott. Luigi Cannata, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, esplicherà le funzioni di segretario effettivo del comitato di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, in sostituzione della dott.ssa Marcella Caboni.

(1889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Serra Verde », in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 30 marzo 1982 la società « Cooperativa edilizia Serra Verde », in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito dott. Giovanni Stornelli il 13 marzo 1964, rep. n. 52365, reg. soc. n. 654, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Petrera.

(1886)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ripartizione di 3.450 tonnellate di latte scremato in polvere da denaturare per la produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982), si comunica che sono disponibili tonn. 3.450 di latte scremato in polvere da denaturare entro il 31 dicembre 1982, per la successiva produzione di alimenti per suinetti.

Le imprese che intendono richiedere l'assegnazione del quantitativo di latte scremato in polvere disponibile dovranno presentare, entro il 15 giugno 1981, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, secondo le disposizioni previste agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

(1981)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 239-TO ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Repossi Costantino, in Torino, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 239-TO », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Torino.

(1837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1328,30	1328,30	—	1328,30	1328,25	1328,25	1328,20	1328,30	1328,30	1328,30
Dollaro canadese	1084,90	1084,90	—	1084,90	1081 —	1084,85	1084,22	1084,90	1084,90	1084,90
Marco germanico	549,97	549,97	—	549,97	549,50	549,95	550 —	549,97	549,97	550 —
Fiorino olandese	495,82	495,82	—	495,82	495,50	495,80	495,85	495,82	495,82	495,80
Franco belga	29,131	29,131	—	29,131	29,15	29,10	29,131	29,131	29,131	29,15
Franco francese	211,62	211,62	—	211,62	211,20	211,60	211,58	211,62	211,62	211,65
Lira sterlina	2345,90	2345,90	—	2345,90	2340 —	2345,80	2345,40	2345,90	2345,90	2345,90
Lira irlandese	1904,30	1904,30	—	1904,30	1915 —	—	1905 —	1904,30	1904,30	—
Corona danese	162,07	162,07	—	162,07	162,05	162,05	162,08	162,07	162,07	162 —
Corona norvegese	217,70	217,70	—	217,70	217,50	217,65	217,60	217,70	217,70	217,70
Corona svedese	223,51	223,51	—	223,51	223,50	223,50	221,50	223,51	223,51	223,50
Franco svizzero	678,46	678,46	—	678,46	675 —	678,40	679,10	678,46	678,46	678,45
Scellino austriaco	78,285	78,285	—	78,285	78,20	78,25	78,25	78,285	78,285	78,30
Escudo portoghese	18,44	18,44	—	18,44	18,60	18,40	18,40	18,44	18,44	18,45
Peseta spagnola	12,444	12,444	—	12,444	12,40	12,45	12,444	12,444	12,444	12,45
Yen giapponese	5,383	5,383	—	5,383	5,35	5,38	5,381	5,383	5,383	5,38
E.C.U.	1317,45	1317,45	—	1317,45	—	—	1317,45	1317,45	1317,45	—

Media dei titoli del 14 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	84,525
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,775
» » » » 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,400
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1- 3-1981/84	99,150
» » » » 1- 4-1981/84	99,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,825
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,275
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,550
» » » 12 % 1- 1-1984	89,100
» » » 12 % 1- 4-1984	87,700
» » » 12 % 1-10-1984	86,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1328,25
Dollaro canadese	1084,56
Marco germanico	549,985
Fiorino olandese	495,835
Franco belga	29,131
Franco francese	211,6
Lira sterlina	2345,65
Lira irlandese	1904,65
Corona danese	162,075
Corona norvegese	217,65
Corona svedese	223,505
Franco svizzero	678,78
Scellino austriaco	78,287
Escudo portoghese	18,42
Peseta spagnola	12,444
Yen giapponese	5,382
E.C.U.	1317,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 15 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1332,550	1332,550	1332,55	1332,550	1332,50	1332,50	1332,450	1332,550	1332,550	1332,55
Dollaro canadese	1089,750	1089,750	1090 —	1089,750	1089 —	1089,70	1089,600	1089,750	1089,750	1089,75
Marco germanico	549,850	549,850	550 —	549,850	549,50	549,50	549,830	549,850	549,850	549,85
Fiorino olandese	495,470	495,470	495,75	495,470	49,500	495,45	495,500	495,470	495,470	495,45
Franco belga	29,088	29,088	29,12	29,088	29,10	29,05	29,083	29,088	29,088	29,10
Franco francese	211,500	211,500	211,30	211,500	211,30	211,45	211,480	211,500	211,500	211,50
Lira sterlina	2343,300	2343,300	2345,90	2343,300	2342 —	2343,30	2344,800	2343,300	2343,300	2343,30
Lira irlandese	1903,800	1903,800	1903 —	1903,800	1902 —	—	1905 —	1903,800	1903,800	—
Corona danese	161,960	161,960	162,10	161,960	161,80	161,95	161,980	161,960	161,960	161,95
Corona norvegese	217,630	217,630	217,60	217,630	217,35	217,60	217,640	217,630	217,630	217,65
Corona svedese	223,250	223,250	223,20	223,250	223 —	223,20	223,400	223,250	223,250	223,25
Franco svizzero	675,230	675,230	675,50	675,230	674 —	675,20	675,500	675,230	675,230	675,25
Scellino austriaco	78,277	78,277	74,35	78,277	78,25	78,25	78,250	78,277	78,277	78,30
Escudo portoghese	18,370	18,370	18,35	18,370	18,35	18,35	18,400	18,370	18,370	18,40
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,25	12,465	12,40	12,45	12,466	12,465	12,465	12,45
Yen giapponese	5,366	5,366	5,38	5,366	5,35	5,36	5,366	5,366	5,366	5,36
E.C.U.	1316,760	1316,760	—	1316,760	—	—	1316,760	1316,760	1316,760	—

Media dei titoli del 15 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,050
» 5,50 % » » 1969-84	84,775
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,775
» » » » 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1- 3-1981/84	99,275
» » » » 1- 4-1981/84	99,900
» » » » 1- 6-1981/84	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1982	97,250
» » » 15 % 1- 1-1983	90,525
» » » 18 % 1- 7-1983	99,650
» » » 12 % 1-10-1983	89,075
» » » 12 % 1- 1-1984	87,625
» » » 12 % 1- 4-1984	86,325
» » » 12 % 1-10-1984	86,50
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1332,500
Dollaro canadese	1089,675
Marco germanico	549,840
Fiorino olandese	495,485
Franco belga	29,085
Franco francese	211,490
Lira sterlina	2344,050
Lira irlandese	1904,400
Corona danese	161,970
Corona norvegese	217,635
Corona svedese	223,325
Franco svizzero	675,365
Scellino austriaco	78,263
Escudo portoghese	18,385
Peseta spagnola	12,465
Yen giapponese	5,367
E.C.U.	1316,760

MINISTERO DELL'INTERNO

20° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81 e n. 58/82 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3094 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2961-C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «MAUSER» MOD. LUGER P 06
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 243
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3095 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4490/10.C.N./C-81 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ANGELO ZOLI S.p.A.» MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3096 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4490/10.C.N./C-81 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ANGELO ZOLI S.p.A.» MOD. CONDOR KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3857/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LUCCHINI STEFANO» MOD. COMBINATO ARMITALIA
Calibro: 12/5,6 × 50 R M
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA ARMITALIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3857/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LUCCHINI STEFANO » MOD. COMBINATO ARMITALIA
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA ARMITALIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3857/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LUCCHINI STEFANO » MOD. COMBINATO ARMITALIA
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA ARMITALIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3857/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LUCCHINI STEFANO » MOD. COMBINATO ARMITALIA
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA ARMITALIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3101 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4619/10.C.N./C-82 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « Z BRNO » MOD. ZKK 600
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: BERNASCONI CALVI MARIA PRESIDENTE DELLA F.A.S.S.A. S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3102 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4259/10.C.N./C-81 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. KENIA
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CASARTELLI C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3103 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4259/10.C.N./C-81 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. SCOZIA
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CASARTELLI C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3104 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2584/10.C.N./C-79 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « TANFOGLIO GIUSEPPE » MOD. GT 30
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: TANFOGLIO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA TANFOGLIO GIUSEPPE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3105 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « RENATO GAMBA G 82 » MOD. G 82
Calibro: 9 ULTRA (9 × 18)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI R. GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3106 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3107 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3108 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3109 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3110 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/22 MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3111 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3112 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3114 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3115 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3116 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3117 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/22 MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3118 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3119 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3120 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3121 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3122 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3123 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3124 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/22 MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3125 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3126 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3127 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3128 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2946/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « HEYM » MOD. 22 S
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C-80 *in data* 18 *marzo* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « CHAMELOT DELVIGNE » MOD. 1873
Calibro: 11 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C. GENOVA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

(1953)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a quarantadue posti di tecnico esecutivo di ruolo presso l'Università di Firenze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 18, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato centosettantasei posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 149, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha modificato la precedente assegnazione aumentandola di due unità;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Firenze dalla quale risulta che sono tutt'ora vacanti quarantadue posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di quarantadue posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università degli studi di Firenze.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* . . . . . . fino a punti 4

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15)

per il coniuge a carico . . . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale)

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di «distinto» » 2

con media di sette o con giudizio di «buono» » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione sino ad un massimo di . . . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università di Firenze ed assegnati agli istituti, cliniche e servizi generali delle facoltà e del rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1982
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 271

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito)
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . . e residente in . . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . .
n. . . cap. . . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a quarantadue posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Università di Firenze.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . ;

f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni):
. . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1964)

Concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di muratore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1957, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili tre posti da conferire mediante concorsi pubblici;

Considerata la necessità di ricoprire i posti relativi alle qualifiche di mestiere di pittore, muratore e fabbro, operai di terza categoria, comuni;

Attesa la necessità di bandire concorsi distinti per ogni qualifica di mestiere;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici per tre posti di operaio comune;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di muratore.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli

agenti di custodia in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati i cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al lavoro e al servizio connesso alla qualifica di mestiere indicata nel precedente art. 1.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio comune anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, recatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il mestiere esercitato, gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici o privati e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

m) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 5;

n) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure, tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

Art. 5.

Il concorso ad un posto di operaio di terza categoria, comune, per la qualifica di mestiere di muratore, sarà effettuato, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati.

A tal scopo, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai fini della valutazione di merito, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) certificati comprovanti eventuali servizi di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali o amministrazioni pubbliche non statali;

b) copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge, attestante eventuali servizi prestati presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali.

A tal fine tali attestazioni dovranno indicare la data dello inizio, nonchè dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte;

c) attestati professionali di datori di lavoro e di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa;

d) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento per qualificazione professionale;

e) titoli di studio di cui il candidato è in possesso; il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

f) attestati di lavori eseguiti;

g) certificati attestanti le eventuali idoneità in precedenti concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali;

h) eventuali altri titoli non specificati nelle lettere precedentemente indicate e ritenuti valutabili ai fini del concorso di cui trattasi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli di merito, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno, essere prodotti entro e non oltre il termine di cui allo art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione di titoli.

Art. 6.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dai candidati stessi nella valutazione dei titoli.

I candidati inclusi nella predetta graduatoria generale di merito che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la propria idoneità fisica in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà inquadrato, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella seconda qualifica funzionale con diritto al trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il vincitore del concorso inquadrato nella predetta qualifica funzionale sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale, se riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1982
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 177

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, per la qualifica di mestiere di muratore, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o presso enti pubblici o privati . . . . . .;

8) ha esercitato o esercita il seguente mestiere . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) . . . .

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1906)

Concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di fabbro.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili tre posti da conferire mediante concorsi pubblici;

Considerata la necessità di ricoprire i posti relativi alle qualifiche di mestiere di pittore, muratore e fabbro, operai di terza categoria, comuni;

Attesa la necessità di bandire concorsi distinti per ogni qualifica di mestiere;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici per tre posti di operaio comune;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di fabbro.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al lavoro e al servizio connesso alla qualifica di mestiere indicata nel precedente art. 1.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio comune, coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il mestiere esercitato, gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici o privati e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

m) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 5;

n) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

Art. 5.

Il concorso ad un posto di operaio di terza categoria, comune, per la qualifica di mestiere di fabbro, sara effettuato, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati.

A tal scopo, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai fini della valutazione di merito, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) certificati comprovanti eventuali servizi di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali od enti autarchici territoriali o amministrazioni pubbliche non statali;

b) copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge, attestante eventuali servizi prestati presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali.

A tal fine tali attestazioni dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte;

c) attestati professionali di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa;

d) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale;

e) titoli di studio di cui il candidato è in possesso; il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

f) attestati di lavori eseguiti;

g) certificati attestanti le eventuali idoneità in precedenti concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali;

h) eventuali altri titoli non specificati nelle lettere precedentemente indicate e ritenuti valutabili ai fini del concorso di cui trattasi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli di merito, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione di titoli.

Art. 6.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dai candidati stessi nella valutazione dei titoli.

I candidati inclusi nella predetta graduatoria generale di merito che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte della amministrazione.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la propria idoneità fisica in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà inquadrato, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella seconda qualifica funzionale con diritto al trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il vincitore del concorso inquadrato nella predetta qualifica funzionale sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale, se riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1982
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 175

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, per la qualifica di mestiere di fabbro, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o presso enti pubblici o privati . . . . . .;

8) ha esercitato o esercita il seguente mestiere . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . .

(indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) . . . .

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1907)

Concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di pittore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili tre posti da conferire mediante concorsi pubblici;

Considerata la necessità di ricoprire i posti relativi alle qualifiche di mestiere di pittore, muratore e fabbro, operai di terza categoria, comuni;

Attesa la necessità di bandire concorsi distinti per ogni qualifica di mestiere;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici per tre posti di operaio comune;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di pittore.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al lavoro e al servizio connesso alla qualifica di mestiere indicata nel precedente art. 1.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica ammini-

strazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio comune anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il mestiere esercitato, gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici o privati e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

m) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 5;

n) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

Art. 5.

Il concorso ad un posto di operaio di terza categoria, comune, per la qualifica di mestiere di pittore, sarà effettuato, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati.

A tale scopo, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai fini della valutazione di merito, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) certificati comprovanti eventuali servizi di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali o amministrazioni pubbliche non statali;

b) copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge, attestante eventuali servizi prestati presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali.

A tal fine tali attestazioni dovranno indicare la data dello inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte;

c) attestati professionali di datori di lavoro e di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa;

d) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale;

e) titoli di studio di cui il candidato è in possesso; il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

f) attestati di lavori eseguiti;

g) certificati attestanti le eventuali idoneità in precedenti concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali;

h) eventuali altri titoli non specificati nelle lettere precedentemente indicate e ritenuti valutabili ai fini del concorso di cui trattasi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli di merito, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 6.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dai candidati stessi nella valutazione dei titoli.

I candidati inclusi nella predetta graduatoria generale di merito che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quan-

to appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale. rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la propria idoneità fisica in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà inquadrato, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella seconda qualifica funzionale con diritto al trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il vincitore del concorso inquadrato nella predetta qualifica funzionale sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale, se riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1982
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 176

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 Roma

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . (provincia di . . . . .) il . e residente in . (provincia di . .) via . . . n. . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio di terza categoria, comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, per la qualifica di mestiere di pittore, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa aministia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o presso enti pubblici o privati . . . . .;

8) ha esercitato o esercita il seguente mestiere . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) . . . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda

(1908)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico aiuto del secondo servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia;

un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di medico assistente della divisione di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(287/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN TRADATE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente presso la sede provvisoria «Ospedale di Tradate», in Tradate (Varese).

(283/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/C, IN FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a due posti di assistente di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dell'U.S.L. in Firenze.

(285/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi;

un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(294/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN TREVISO

Concorso ad un posto di primario della divisione geriatrica presso il presidio ospedaliero di Treviso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione geriatrica presso il presidio ospedaliero di Treviso (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Treviso.

(291/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 53.

Esercizio delle funzioni medico-legali del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.
Attribuzione

Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'art. 14, terzo comma, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alle unità sanitarie locali vengono svolte mediante il servizio medico legale di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

Le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dal quarto comma dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.
Funzioni medico-legali

Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale.

Le attività medico-legali sono:

gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psicofisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per inidoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla indoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;

l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati ai medici provinciali e ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del lavoro;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della invalidità civile di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18;

il servizio necroscopico di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U.S.L.;

l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UU.SS.LL.;

ogni altra attività prevista da norme vigenti.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni medico-legali

Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale delle unità sanitarie locali si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle unità sanitarie locali.

L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

Il regolamento del personale dei servizi dell'unità sanitaria locale, di cui al punto *e*) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, deve prevedere le forme e i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio medico-legale e i servizi di igiene pubblica, assistenza sanitaria di base, assistenza integrativa di base, servizio sociale, allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione e della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.

La determinazione delle sedi, della composizione delle procedure, degli organismi ai quali vengono devoluti giudizi medico-legali di seconda istanza, nel rispetto dei livelli istituzionali e organizzativi del Servizio sanitario nazionale, è demandata alla normativa regionale o contrattuale.

Art. 4.

Funzioni già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario

Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario sono devolute alle unità sanitarie locali che le esercitano avvalendosi dei sanitari del servizio di cui all'art. 1.

Le attribuzioni che, in relazione alla dipendenza funzionale stabilita dalle leggi in vigore tra ufficiale sanitario e medico provinciale, erano devolute a quest'ultimo, sono esercitate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

Convenzioni

Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio medico-legale delle unità sanitarie locali assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alle unità sanitarie locali, a norma delle convenzioni previste dal terzo comma del suddetto art. 75.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 54.

Attribuzione a capitoli del bilancio regionale di tutte le spese relative al conferimento di incarichi e consulenze di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le spese relative a consulenze, pareri, ricerche, prestazioni d'opera intellettuale, collaborazioni a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, partecipazioni a commissioni costituite in base a leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi, a favore dell'amministrazione regionale, sono imputate esclusivamente all'interno dell'area di attività, in capitoli successivi individuati in relazione ai programmi o alle aree di intervento.

Gli stanziamenti annuali del capitolo stesso sono stabiliti in base a precisi programmi di studio e ricerca.

E' fatto divieto di utilizzare, per il pagamento di somme al titolo di cui sopra, altri capitoli di spesa se non per espressa disposizione legislativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 55.

Norme di contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI CONTABILITA' REGIONALE

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 2.

Cooperazione con lo Stato e le regioni

Ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la regione Piemonte e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

La regione Piemonte promuove e concorda con le altre regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese, nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.

Art. 3.

Collegamento organico con la programmazione regionale

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai capi II e IV della presente legge sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell'art. 74 dello statuto e delle norme contenute nel titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico nella fase di predisposizione, di attuazione, di verifica e di controllo del programma pluriennale di attività e di spesa, nonché delle sue specificazioni annuali, con i documenti contabili di cui alla presente legge, sono stabilite con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 4.

Sistemi informativi

Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, anche secondo i criteri e le modalità fissate dal consiglio regionale in sede di approvazione e di aggiornamento del piano di sviluppo regionale.

Art. 5.

Tesoreria regionale

Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.

Art. 6.

Servizi competenti all'applicazione della legge

I servizi competenti all'applicazione della presente legge sono individuati a norme della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e successive modifiche e integrazioni.

Capo II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 7.

Natura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Il bilancio pluriennale è strumento di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi del titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso previste.

Art. 8.

Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale

Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio annuale con l'osservanza delle procedure di cui al titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Al bilancio pluriennale deve essere allegata una situazione delle annualità consolidate e delle prenotazioni di impegno per ciascuno degli anni di riferimento e secondo la ripartizione di spesa stabilita al successivo art. 32, secondo comma, nonché delle somme reimpostate.

Art. 9.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto da:

1) un quadro delle risorse;
2) un quadro delle spese;
3) un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, la quota relativa all'esercizio finanziario successivo, la quota globale relativa al rimanente periodo di validità ed il totale delle singole quote.

Per ciascuna delle quote di cui al precedente comma vengono indicate le somme che hanno riferimento certo nella legislazione statale e regionale già in vigore e le somme che hanno riferimento nei previsti nuovi interventi legislativi, statali e regionali o nei nuovi provvedimenti amministrativi statali.

Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.

In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni di entrata e di spesa degli enti dipedenti dalla Regione.

Art. 10.

Ripartizione delle entrate

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo art. 31.

Nell'ambito delle categorie sono indicate separatamente le previsioni relative ai fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre previsioni relative a contributi ed assegnazioni dello Stato, ivi comprese quelle per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11.

Ripartizione delle spese

Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma del primo, secondo e terzo comma del successivo art. 32.

Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.

Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma del successivo art. 13.

Art. 12.

Previsione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 10, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo futuro delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo, ivi comprese le indicazioni contenute nel bilancio pluriennale dello Stato.

Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito negli anni precedenti e nell'anno in corso.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con le successive modificazioni ed integrazioni, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore od individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione ove questa abbia le caratteristiche di continuità e di certezza.

Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 13.

Previsione delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui al successivo art. 32, in base alle quote certe relative alla legislazione statale e regionale in vigore non-

ché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o ai nuovi provvedimenti amministrativi statali.

Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali sono indicate, singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.

Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui al titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dei prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali o dai nuovi provvedimenti amministrativi statali, sono previste in base alle indicazioni del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegno.

Art. 14.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale, per il periodo di cui al primo comma dell'art. 8, indica:

1) il riepilogo delle entrate distinte per titoli;

2) il riepilogo delle spese distinte per:

a) aree di attività e di intervento;

b) spese correnti, di investimento, per il rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali;

c) spese per l'adempimento di funzioni normali e spese per gli ulteriori programmi di sviluppo;

d) spese per l'esercizio di funzioni proprie e spese per l'esercizio di funzioni delegate;

e) spese da erogare agli enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

Art. 15.

Equilibrio del bilancio

Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese previste per gli esercizi finanziari e per il periodo indicato nel precedente art. 8, primo comma, non può superare il totale delle entrate previste per gli esercizi finanziari e per i periodi medesimi.

Capo III

LEGGI DI SPESA

Art. 16.

Principi generali

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio annuale.

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese anche a partire dagli esercizi successivi, indicano l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale, disponendo ove necessario le riduzioni agli stanziamenti già contenuti nel bilancio stesso.

Le quantificazioni delle spese per ciascun esercizio devono tener conto dei criteri di cui al successivo art. 56.

Art. 17.

Leggi di spesa a carattere continuativo ricorrente

Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma del successivo art. 56. La determinazione della spesa annuale, ai sensi del precedente art. 16, secondo comma, è prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente.

In tali casi la spesa deve essere determinata per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio immediatamente successivo, rinviando la determinazione delle spese per gli ulteriori esercizi finanziari alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 18.

Leggi che autorizzano spese pluriennali

Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano le previsioni dell'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in annualità, indicano l'ammontare complessivo dei limiti di impegno, il numero delle annualità, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote dei limiti di impegno destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazione, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 56 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario.

Art. 19.

Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicate, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.

Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati fissano i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.

Le leggi regionali possono indicare le modalità per l'impegno, entro il termine dell'esercizio finanziario, e nello stesso ambito di destinazione, di somme per le quali non sia possibile definire l'assegnazione nei termini e nei modi da esse stabiliti.

Art. 20.

Obbligo di relazione sulle disposizioni finanziarie

L'esame di tutti i disegni e le proposte di legge è subordinato all'acquisizione di una relazione sugli effetti finanziari, formulata dal servizio competente, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla commissione o dalla giunta regionale.

Capo IV

BILANCIO ANNUALE

Art. 21.

Anualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate nonché per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 22.

Universalità del bilancio

Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

Art. 23.
Integralità del bilancio

Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 24.
Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese delle quali si prevede di autorizzare il pagamento nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossione o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le entrate di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le spese di cui al n. 2) del precedente terzo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 25.
Previsioni delle entrate per la competenza dell'esercizio finanziario

Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nel precedente art. 12 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la loro natura e provenienza, nel successivo art. 52.

Art. 26.
Previsioni delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario

Gli stanziamenti delle spese, in termini di competenza, sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui al successivo art. 56 in base alle leggi vigenti ed in particolare di quanto le leggi medesime stabiliscono ai sensi del precedente art. 19, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma del precedente art. 17.

Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni già assunti.

Le annualità derivanti da limiti d'impegno precedentemente autorizzati sono comunque distintamente evidenziate dai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Sono altresì evidenziate le quote dei limiti di impegno iscritte nei bilanci degli esercizi precedenti la cui obbligazione non sia venuta a scadenza entro il termine dell'esercizio in cui la spesa relativa alla prima annualità fu autorizzata e non impegnata ai sensi del successivo art. 56.

Nell'ambito di ogni altro stanziamento di spesa debbono essere evidenziate le somme già destinate ad interventi stabiliti nei precedenti esercizi finanziari ed eventualmente iscritti in appositi articoli all'interno dello stesso capitolo.

Art. 27.
Previsioni per le assegnazioni statali

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, ove le relative leggi statali non dispongano diversamente e salvi comunque i casi di assegnazioni disposte in corrispondenza della delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

Per le assegnazioni di cui al precedente comma la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate ove le relative leggi statali non dispongano diversamente, e ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio finanziario somme eccedenti ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, ha altresì facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi finanziari immediatamente successivi.

Art. 28.
Previsioni di cassa

Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.

Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura non superiore al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e le somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.

Art. 29.
Equilibrio del bilancio in termini di competenza

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza dell'esercizio finanziario può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza dell'esercizio finanziario, purché la relativa differenza risulti finanziabile con mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 48.

Il totale delle previsioni di spesa per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo art. 33, punto 2, non può essere superiore al totale delle previsioni di entrata escluse quelle relative ad entrate derivanti da mutui e prestiti e dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al successivo art. 33, punto 1.

Art. 30.
Equilibrio del bilancio in termini di cassa

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento non può essere superiore al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 31.
Classificazione delle entrate

Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli, e secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali devoluti alla Regione o di quote di tributi erariali devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Cat. 1 - Imposte sul patrimonio e sul reddito;
Cat. 2 - Tasse ed imposte sugli affari;
Cat. 3 - Imposte sulla produzione e sui consumi.

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

Cat. 4 - Assegnazioni, contributi e trasferimento di fondi dal bilancio statale;
Cat. 5 - Assegnazione di fondi per l'esercizio di funzioni delegate.

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

Cat. 6 - Proventi di beni della Regione;
Cat. 7 - Proventi dei servizi pubblici;
Cat. 8 - Utili di enti o aziende regionali;
Cat. 9 - Recuperi e contributi.

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.

Cat. 10 - Alienazione di beni;
Cat. 11 - Rimborso di crediti;
Cat. 12 - Trasferimenti eredità, donazioni;
Cat. 13 - Ammortamenti.

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie.

Cat. 14 - Accensione di mutui e di prestiti obbligazionari;
Cat. 15 - Anticipazioni per deficienze di cassa;
Cat. 16 - Altre operazioni di credito.

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.

Cat. 17 - Gestioni speciali;
Cat. 18 - Partite che si compensano nella spesa.

Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.

I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, la denominazione, nonché il riferimento al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa, ove esiste.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 32.

Specificazione e classificazione delle spese

Nel bilancio le spese sono ripartite in aree di attività e in aree di intervento.

Nell'ambito delle aree di attività o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obbiettivi del programma pluriennale di attività e di spesa, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

Nell'ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si ripartiscono in capitoli.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione, ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonché i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la giunta regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata ove esista.

La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attività o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalità della medesima.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a) le spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative ad obbiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;

e) spese da erogare agli enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione, ed altre spese.

In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonché in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello stato per il medesimo esercizio.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 33.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, che nell'ammontare presunto dei residui.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto nel precedente art. 27, terzo comma, e nel successivo art. 42, secondo comma;

2) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione distinguendo tra spese correnti e spese di investimento e, dall'altro lato gli stanziamenti in termini di competenza e in termini di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con il ricorso al credito;

3) un prospetto il quale indica gli stanziamenti in termini di competenza relativi a spese da erogare a favore degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione. Tali spese sono classificate secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 32, primo, secondo e terzo comma, nonché secondo la loro riclassificazione in spese correnti o in spese di investimento.

Art. 34.

Armonizzazione dei bilanci regionali

La Regione uniforma i propri bilanci annuali ai criteri stabiliti dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura e per attribuire a ciascun capitolo di spesa il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, nonché ai fini della necessaria armonizzazione dei bilanci medesimi con il piano dei conti indicato nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 35.

Legge per l'approvazione dei bilanci

La giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e per l'approvazione del bilancio pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta al presidente del consiglio regionale nei termini previsti dallo statuto.

Ove si renda necessario, la giunta regionale presenta al consiglio regionale, prima dell'approvazione dei bilanci, note di variazione ai bilanci medesimi.

Il consiglio regionale approva il disegno di legge di cui al primo comma nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali, e ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, per il programma pluriennale di attività e di spesa e per i suoi aggiornamenti.

Art. 36.

Esercizio provvisorio del bilancio

L'esercizio provvisorio del bilancio annuale può essere autorizzato dal consiglio regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell'art. 79 dello statuto regionale.

La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale.

La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio.

Art. 37.
Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stato rinviata dal Governo al consiglio regionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, la Regione e autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un 12° della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Capo V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 38.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio

Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.

Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposite deliberazioni della giunta regionale che ne autorizza il prelievo.

Art. 39.
Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

Le somme di cui al precedente comma sono indicate in apposita deliberazione della giunta regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.

La deliberazione della giunta regionale deve essere presentata alla presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, per convalida con legge regionale.

Art. 40.
Prelevamento dal fondo di riserva di cassa

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.

La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

Con deliberazione del consiglio regionale si provvede ai prelevamenti, dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo art. 41 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonché all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti.

I prelevamenti e le integrazioni di cui al presente articolo sono autorizzati con deliberazioni del consiglio regionale non soggette a controllo.

Art. 41.
Prelevamento dai fondi globali

Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ovvero di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.

Ai bilanci sono allegati, per ogni fondo globale, elenchi indicativi dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con i fondi medesimi.

I provvedimenti legislativi non indicati negli elenchi di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.

Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

Art. 42.
Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi

La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi del successivo art. 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'art. 29, primo comma.

La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo la approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

Le leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente art. 41, autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.

Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 38, 39 e 40, nonché nel successivo art. 48 deve essere autorizzata con la legge regionale.

Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce.

Art. 43.
Assestamento dei bilanci

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento dei bilanci.

La presentazione del disegno di legge per l'assestamento dei bilanci è subordinata alla presentazione del disegno di legge sul rendiconto generale della Regione.

Con la legge di cui al primo comma si provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 64, 65, 66 e 67, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;

2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1) del presente comma, all'aggiornamento delle reiscrizioni effettuate in base al successivo art. 67, terzo comma, nonché alle variazioni che assicurino l'equilibrio del bilancio in termini di competenza e in termini di cassa;

3) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal conto di cui al successivo art. 71;

4) alle variazioni necessarie ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività di cui al precedente art. 3, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale e del successivo art. 44.

Art. 44.
Leggi di variazione ai bilanci

La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa dei bilanci e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nei bilanci medesimi, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale ed il successivo art. 45.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, fermo restando il limite di cui al precedente art. 40 per il fondo di riserva di cassa, nonché l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi, purché l'aumento medesimo risulti destinato alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del solo esercizio finanziario in corso.

La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo art. 48, terzo comma, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.

Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dal consiglio regionale dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 45.
Divieto di storni

Salvo quanto indicato nei precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 42, è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

Sono vietati in ogni caso:

1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;

2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante l'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese;

3) lo storno di fondi tra capitoli del conto dei residui, nonché tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio.

Capo VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DELEGATE

Art. 46.
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci di previsione degli enti, istituti, aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla giunta regionale nei termini e con le modalità indicati dallo statuto o dalle leggi regionali e comunque un mese prima del termine di cui al primo comma del precedente art. 35.

I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 47.
Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate

Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte, nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate del titolo II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazione rispondenti a quelle dei relativi capitoli di spese del bilancio regionale.

Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti, con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.

I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale, ai sensi del precedente art. 32, primo, secondo e terzo comma.

Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.

Capo VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Art. 48.
Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, nonché a copertura di spese impegnate negli esercizi precedenti, il cui finanziamento fu previsto attraverso i proventi di mutui che furono autorizzati, ma non accesi.

I mutui ed i prestiti possono essere autorizzati solo per provvedere alle spese di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di nuovi prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti l'esercizio al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso destinate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte nel titolo I del bilancio regionale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento di tali mutui o tali prestiti trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

La legge di bilancio o di variazione al medesimo che autorizza l'accensione dei mutui o l'emissione dei prestiti indica l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima dello ammortamento, l'incidenza delle operazioni sull'esercizio finanziario in corso e la copertura dei relativi oneri con riferimento

al bilancio annuale, nonché l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari futuri e la copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio pluriennale.

Le condizioni e le modalità di accensione dei mutui o di emissione dei prestiti sono determinate dalla giunta regionale con propria deliberazione. Resta fermo quanto stabilito dal l'art. 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per i prestiti obbligazionari e quanto stabilito nel quinto comma di tale articolo per il trattamento fiscale dei mutui.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede tenuto anche conto della situazione di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 49.

Anticipazioni di cassa

La Regione può contrarre anticipazioni con gli istituti di credito ai quali affida il servizio di tesoreria, unicamente per far fronte a temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le anticipazioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla giunta regionale che autorizza l'iscrizione del relativo ammontare in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, e ne indica le condizioni e gli oneri nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono estinte nello stesso esercizio nel corso del quale sono contratte e ad esse si applica il trattamento fiscale di cui all'art. 10, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 50

Garanzie prestate dalla Regione

Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al precedente art. 18, primo comma.

Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano l'iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con l'indicazione degli elementi che contraddistinguono le singole garanzie.

La concessione delle garanzie è deliberata dalla giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.

Capo VIII

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 51

Disposizioni generali

La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme contenute nei successivi articoli del presente capo.

Art. 52

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'organo o il servizio regionale competente ha appurato la causa, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea.

All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.

All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.

All'accertamento delle entrate tributarie proprie della Regione non riscuotibili mediante ruoli si provvede per l'ammontare risultante dalle comunicazioni degli uffici competenti dello Stato e della provincia, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, con le successive modificazioni ed integrazioni.

All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni della giunta regionale, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.

Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

I funzionari regionali comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della giunta regionale.

Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.

Art. 53.

Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla tesoreria regionale con le modalità e nei termini indicati dalla legge istitutiva del relativo servizio, nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione sono riscosse con le modalità e nei termini indicati dalla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.

Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

Art. 54.

Versamento delle entrate

Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.

Il versamento delle entrate della Regione si effettua in base ad appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al precedente art. 52, primo comma, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto di residui.

Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dal servizio competente, sono firmati dal funzionario appositamente incaricato con deliberazione della giunta regionale e sono trasmessi alla tesoreria regionale.

Art. 55.

Registrazione delle entrate

Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui al precedente art. 54 sono registrati dal servizio competente con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 56.

Impegno delle spese

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione della giunta regionale, salvo quanto disposto nel successivo art. 70 per l'autonomia contabile del consiglio regionale.

Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto e altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni assunte in base ad una specifica autorizzazione legislativa, la cui scadenza in tutto o in parte sia posteriore alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso, si provvederà alla prenotazione di impegno nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale e sarà data tempestiva comunicazione alla commissione competente.

Con successivo atto deliberativo si provvederà all'assunzione dell'impegno a carico dei singoli bilanci di competenza, ai sensi del primo comma del presente articolo.

La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze delle corrispondenti obbligazioni a pagare.

L'aggiornamento degli impegni di cui al precedente comma, viene effettuato d'ufficio dal servizio competente sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e scadenza dei pagamenti periodici, quali risultano dai contratti, dagli atti amministrativi e anche dai ruoli di spesa fissa.

In deroga a quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nel caso in cui le leggi regionali prevedano la concessione di contributi mediante decreto del presidente della giunta regionale gli impegni delle relative spese sugli stanziamenti di competenza del bilancio annuale sono assunti con i decreti stessi, in attuazione di apposite deliberazioni di programma.

Art. 57.
Registrazione degli impegni di spesa

Le proposte degli atti amministrativi, di cui al precedente art. 56, dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale debbono essere trasmesse al servizio competente per la prenotazione dell'impegno.

Il servizio competente, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

Gli impegni delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dal servizio competente, al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente gli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.

Art. 58.
Liquidazione delle spese

Le spese di cui ai precedenti articoli 56 e 57 sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, nonché quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.

La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento d'impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

Il servizio competente, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, l'esistenza delle disponibilità nel relativo stanziamento di cassa ed effettua la registrazione.

Qualora la disponibilità di cui al precedente comma risulti inesistente o inadeguata, il servizio competente formula la relativa proposta di integrazione mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi del precedente art. 40.

Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio il servizio competente verifica o promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici della Regione promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.

In ogni altro caso di irregolarità il servizio competente indica all'ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge medesima.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui all'art. 49, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché le spese derivanti dalle deliberazioni d'urgenza che la commissione di controllo sugli atti della Regione abbia ritenute illegittime ai sensi dell'art. 49, terzo comma della legge medesima.

Art. 59.
Ordinazione dei pagamenti

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati ai sensi del successivo art. 63, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale ovvero dal componente della giunta da questi delegato e sono vistati dal responsabile del servizio spesa della Regione.

La giunta regionale, in conformità alle norme corrispondenti in materia di organizzazione dei servizi ed uffici regionali, può disporre che la firma dei titoli di spesa riguardanti settori organizzativi espressamente specificati sia apposta dal membro della giunta competente per materia e dal funzionario responsabile dell'apposito servizio finanziario.

La giunta regionale, nell'ambito dei servizi medesimi nomina i funzionari destinati a sostituire per la firma i funzionari sopra indicati, in caso di assenza o impedimenti.

Le aperture di credito di cui al primo comma si effettuano mediante ordini di accreditamento che indicano le somme erogabili dal funzionario delegato mediante ordinativi a favore dei creditori e dispongono il versamento di tali somme in appositi conti accesi, a richiesta del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

A seguito dei pagamenti ordinati a saldo per singoli impegni, l'ammontare degli impegni medesimi deve essere ridotto, nel corso dell'esercizio finanziario, con deliberazione della giunta regionale, per la quota che eccede il fabbisogno dell'esercizio finanziario stesso.

Art. 60.
Regolarizzazione degli atti sottoposti a verifica

Qualora il servizio competente riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 56, 57 e 59, provvede ove possibile d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso esso indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

Art. 61.
Registrazione dei pagamenti

I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal servizio competente con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.

Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.

Art. 62.
Estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa di cui ai precedenti articoli 59 e 61, sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con le modalità e nei termini stabiliti nella convenzione riguardante il relativo servizio.

Art. 63.

Pagamenti mediante apertura di credito

Al bilancio annuale è allegato un elenco dei capitoli delle spese alla cui gestione è possibile provvedere mediante apertura di credito, presso la tesoreria regionale, a favore di funzionari delegati dalla Regione.

Le leggi regionali e gli atti amministrativi che dispongono l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio finanziario possono autorizzare la gestione delle relative spese mediante le aperture di credito di cui al precedente comma.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati ed il rispettivo ammontare massimo sono stabiliti con deliberazioni della giunta regionale assunta ai sensi del precedente art. 56.

Le aperture di credito di cui ai precedenti commi sono utilizzate mediante ordinativi di pagamento firmati dai funzionari delegati e vistati dai funzionari del servizio competente o comunque designati dalla giunta regionale.

Nei casi e dentro i limiti d'importo indicati in apposite deliberazioni della giunta regionale le aperture di credito possono essere utilizzate mediante buoni di prelievo emessi dai funzionari delegati a proprio favore.

Art. 64.

Accertamento dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché, le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio, in termini di competenza, in relazione ai mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 65.

Accertamento dei residui attivi

L'accertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dal servizio competente ed è approvato dalla giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella deliberazione di cui al precedente comma le somme da conservare nel conto dei residui attivi sono indicate distintamente per capitolo e per esercizio finanziario di provenienza e sono suddivise in crediti la cui riscossione è già effettuata, in crediti la cui riscossione può essere considerata certa ed in crediti per la cui riscossione sono in corso ovvero sono da promuovere procedure amministrative o giudiziarie apposite.

Art. 66

Residui passivi

Costituiscono residui passivi esclusivamente le spese impegnate a norma del precedente art. 56 e non pagate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 67.

Accertamento dei residui passivi

L'accertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dal servizio competente ed è approvato dalla giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno.

L'eliminazione dal conto dei residui passivi di somme relative a previsioni di spese derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario.

Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci da allocare all'interno di ciascuna area distintamente per le spese correnti e le spese di investimento.

Art. 68.

Economie di spesa

Costituiscono economie di spesa, le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio in termini di competenza e che non costituiscono residui passivi ai sensi del precedente art. 66, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del precedente art. 67, secondo comma.

Le economie di spesa relative a somme iscritte nel bilancio regionale in corrispondenza di specifiche assegnazioni statali a destinazione vincolata sono da reimpostare in appositi capitoli dei bilancio per il nuovo anno finanziario.

Art. 69.

Cassa economale

La Regione istituisce un servizio di cassa economale, i cui compiti la cui disciplina sono stabiliti in apposito regolamento.

Art. 70.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Il consiglio regionale ha piena autonomia contabile nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio e la esercita nel rispetto dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Capo IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 71

Impostazione e presentazione del rendiconto

I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario ed il conto del patrimonio ed è predisposto con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 24, terzo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il rendiconto generale della Regione è integrato con le risultanze del conto finanziario e del conto del patrimonio del consiglio regionale.

Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 23 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione, ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno.

Art. 72

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) gli stanziamenti in termini di cassa riportati dall'esercizio finanziario precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

10) le eccedenze di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 73.
Risultanze del conto finanziario

Nel conto finanziario il risultato finale della gestione del bilancio deriva aggiungendo alle giacenze di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonché detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 74.
Ripiano del disavanzo finanziario

Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.

Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Art. 75.
Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili ed immobili;

c) di ogni altra attività e passività nonché delle poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con le indicazioni delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.

Art. 76.
Rendiconti dei funzionari delegati

I funzionari delegati presentano al servizio competente i rendiconti dei pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 59, allegandovi i titoli estinti ed i documenti che li giustificano.

I rendiconti di cui al precedente comma sono presentati per i pagamenti eseguiti rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale le spese si riferiscono.

Il termine del 31 dicembre è protratto al 31 gennaio dell'anno successivo per i rendiconti delle spese erogate nell'esercizio finanziario suppletivo del bilancio.

I rendiconti sono presentati entro venticinque giorni dalla scadenza dei termini indicati nel precedente comma, anche qualora non risulti eseguito alcun pagamento.

Il servizio competente effettua il riscontro contabile dei rendiconti, nonché gli accertamenti e le verifiche di cui al precedente art. 58, attestandone con relazione scritta la regolarità ai fini delle relative approvazioni da parte della giunta regionale.

Qualora nei rendiconti, ovvero nei titoli o nei documenti allegati risultino irregolarità, il servizio competente ne informa il funzionario delegato ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.

Qualora il funzionario delegato non regolarizzi i rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, i rendiconti sono rimessi alla giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 77.
Rendiconti delle aziende, degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione

I rendiconti delle aziende, degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono predisposti secondo le indicazioni contenute nei precedenti artt. 71 e 72. I rendiconti medesimi sono presentati alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sono approvati annualmente nei termini e con le modalità stabilite dallo statuto e dal precedente art. 71, ultimo comma, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ai rendiconti di cui al precedente comma è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese, nel quale sono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per l'attuazione di programmi di settore o progetti previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al titolo III della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Art. 78.
Bilanci delle società a partecipazione regionale

Al rendiconto generale della Regione è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali la Regione ha assunto una partecipazione finanziaria, nonché una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa ai sensi dell'art. 72 dello statuto regionale.

Art. 79.
Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione

I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi. Il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Art. 80.
Rendiconti degli enti locali

Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione, redatto secondo quanto previsto al precedente art. 33, punto 3.

Il rendiconto riassuntivo delle spese di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate e le somme ulteriormente erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

Capo X

RESPONSABILITÀ

Art. 81.
Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dalla competente commissione di controllo sugli atti della Regione.

Art. 82.
Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 83.
Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti la violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti dalla responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.

Art. 84.
Responsabilità dei funzionari delegati

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi accreditate ove risulti che tale gestione non si è svolta con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 63.

Art. 85.
Responsabilità del tesoriere

Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alle norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59, nonché alle condizioni generali ed alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

Per il discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo del bilancio, nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 86.
Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione

Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di danaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 87.
Amministrazione del patrimonio e contratti

La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigenti in materia.

Art. 88.
Competenza della Corte dei conti

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 89.
Obbligo di denuncia

Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 81, 82, 83 e 84, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

L'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discende responsabilità avviene sulla base di quanto disposto all'art. 6 della presente legge.

Capo XI

CONTROLLI

Art. 90.
Controlli di gestione

La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate delle spese.

Art. 91.
Controlli per le funzioni delegate dalla Regione

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.

Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti nelle singole leggi regionali.

Art. 92.
Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati

Alla vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio di denaro, di titoli e di altri valori provvede il servizio competente.

La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata mediante verifiche di cassa e mediante ispezioni disposte dal presidente della giunta regionale o da un componente della giunta regionale o da un componente della giunta medesima da lui delegato, anche per accertare la regolarità dei conti accesi a favore dei funzionari delegati e la regolarità dei pagamenti effettuati sulla aperture di credito a loro favore.

Art. 93.
Controllo sul servizio di tesoreria

Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 e con le modalità stabilite nelle condizioni generali e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 94.
Funzioni di controllo della commissione consiliare programmazione e bilancio

La commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 22, lettera *d)* dello statuto regionale, con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio regionale.

Capo XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 95.

Abrogazione della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12

La legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, legge di contabilità regionale è abrogata.

Art. 96.

Norma finale

Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335 ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 56.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'U.S.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri — effettivi e supplenti — devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale. L'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL. ed è obbligatorio.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con un voto consultivo, designato, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Le deliberazioni, adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quella del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva da tenersi non oltre trenta giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo.

Dalla seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni, fermo restando il completamento dei procedimenti in corso alla data di scadenza.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo, il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

La nomina a membro effettivo della commissione non può essere conferita per due volte consecutive; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa, o comunque, richiesti dalla presente legge.

In particolare il presidente:

a) fissa la data della trattazione orale;

b) riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

c) può nominare un relatore;

d) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

e) cura che l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione avvenga in armonia con il dettato dell'art. 112, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) raccoglie le volontà dei membri della commissione.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendolo constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designato, salvo sua diversa determinazione.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo, mentre, per la nomina del nuovo presidente, la commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 6.

La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 9.

Segretario

Il segretario assiste alla sedute della commissione, ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria, e tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma, unitamente al presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto dall'ultimo comma dell'art. 1.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11.

Rinvio ad altre normative

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché, alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli regionali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina con le modalità e le procedure di cui alla legge stessa.

Art. 14.

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. 57.

Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei consiglieri in carica, la regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2.

L'assicurazione per rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea del consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere è a carico del consigliere stesso.

Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiore ai seguenti massimali:

L. 100.000.000 in caso di morte;

L. 120.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 35.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità è stipulata dal presidente del consiglio previa approvazione da parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.

La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del bilancio regionale e del singolo consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.

In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più del 70 % del premio cumulativo.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al cap. 10 del bilancio regionale « Spese per indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti il consiglio regionale ».

Art. 5.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 8, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. **58**.

Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari. Delega alle unità sanitarie locali della selezione e delle procedure.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle unità sanitarie locali, è delegata alle stesse la selezione per l'assunzione per chiamata diretta del personale addetto a mansioni elementari prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La delega comprende anche i provvedimenti relativi:
- alla indizione dell'avviso;
- all'ammissione dei candidati;
- alla nomina della commissione;
- all'approvazione della graduatoria;
- alla nomina dei vincitori,

che sono di competenza del comitato di gestione.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli enti e servizi il cui personale è stato trasferito alle unità sanitarie locali, riconducibili in base all'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai profili professionali di « operatore tecnico » od « agente tecnico » del ruolo tecnico ed il profilo professionale di « commesso » del ruolo amministrativo.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione si fa riferimento al vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero.

Art. 4.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del decreto

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. A tale fine le unità sanitarie locali proseguono nella procedura in base alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1981, n. **59.**

Modifica delle norme transitorie e finali della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, è sostituito dal seguente articolo:

« La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1983. Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera, di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, è delegato al comune che emana provvedimenti definitivi e ne dà comunicazione alla Regione entro quindici giorni.

La classificazione delle aziende alberghiere determinata dagli enti provinciali per il turismo del Piemonte, per il biennio 1980-81 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, è convalidata a tutti gli effetti ed è prorogata al 31 dicembre 1982. Sono comunque fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenza alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1983 non possiedano i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo di 30 punti, sono classificate per un quinquennio in categoria denominata « locanda ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1981

ENRIETTI

(1318)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821080)